

per gli attori:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reijectis:

- riconoscere l'esclusiva responsabilità medico-veterinaria della Clinica Veterinaria _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la prematura morte del cane _____, detto _____, di proprietà della famiglia del Sig. _____;
 - per l'effetto, condannare la Clinica Veterinaria _____ al pagamento, a favore dei Sigg.ri _____ e _____, della somma che sarà ritenuta di giustizia per il risarcimento del danno morale non patrimoniale sofferto dagli stessi per la perdita dell'animale d'affezione che si quantifica, al solo fine di dare determinatezza alla domanda e senza che ciò costituisca in alcun modo un limite massimo per il giudicante, in complessivi € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo;
 - autorizzare i Sigg.ri _____ alla riscossione, in nome e per conto della figlia minore _____, della somma che verrà determinata dall'Ill.mo Tribunale per il risarcimento del danno morale non patrimoniale sofferto dalla stessa, disponendo che la suddetta somma debba essere versata in un Libretto di Risparmio Postale da intestare alla minore, oppure indicando una diversa modalità di riscossione, di deposito o di reimpiego di detta somma sotto il vincolo pupillare fino alla maggiore età;
 - condannare, altresì, la Clinica Veterinaria _____ al risarcimento, a favore del Sig. _____ e, dei danni patrimoniali sofferti dallo stesso che si quantificano in complessivi € 2.000,00 per il rimborso del valore venale del cane, € 80,00 per il rimborso dei compensi ingiustamente corrisposti alla convenuta, € 207,90 per il rimborso dei compensi versati per il trattamento psicologico della figlia minore _____, ed € 750,00 per il rimborso degli onorari corrisposti per il parere medico-veterinario richiesto, o di quelle maggiori o minori somme provate e ritenute di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo.
- Vinte le spese, spese forfettarie e competenze professionali di causa, del tentativo di mediazione, della CTU e della CTP.”*

Per i convenuti:

“In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia adito, contrariis reiectis, respingere le domande esposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche previa rinnovazione delle operazioni peritali;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità professionale della Clinica Veterinaria _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, nella serie causale che portò al decesso del cane _____ si chiede che l'Ill.mo Tribunale della Spezia voglia riconoscere alle parti attrici il solo risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito dei fatti di causa, non essendo stato provato il presunto danno non patrimoniale lamentato;

I medesimi attori hanno poi allegato uno specifico inadempimento della struttura astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, lamentando l'insufficienza dell'unico esame effettuato (semplice RX addominale) e sostenendo – con il conforto di una perizia di parte – che l'effettuazione di ulteriori accertamenti avrebbe potuto consentire di rilevare i corpi estranei e di procedere ad operazione per l'asporto degli stessi, con probabile successo clinico.

È stata quindi esperita CTU medico-veterinaria, al fine di accertare la sussistenza degli inadempimenti allegati dagli attori ed il nesso di causa tra le omissioni addebitate alla clinica convenuta ed il decesso del cane.

Il perito, ricostruiti gli interventi diagnostici e curativi eseguiti sull'animale, ha osservato, con riferimento alla conformità della prestazione resa, che *«L'esame obiettivo generale ... appare svolto solo parzialmente, e soprattutto mancano riferimenti alla palpazione dell'addome, a giudizio della scrivente imprescindibile con un segnalamento (un cucciolo di 4 mesi) ed una anamnesi (vomito acuto e dolore addominale) come quelli di _____ perché con questa manovra semeiologica, se svolta in modo accurato, il veterinario può accertare la presenza o meno di dolore addominale e spesso anche la regione addominale coinvolta, la eventuale presenza di aria, e in alcuni casi può palpare masse anomale, come corpi estranei (eventualità non così remota nel caso di un cucciolo di taglia grande di 4 mesi che ingerisce 6 tettarelle).*

La Dr.ssa _____ a seguito dell'esame obiettivo decide di eseguire un esame radiografico dell'addome di _____, ... La scrivente è totalmente d'accordo sulla decisione dell'esecuzione dell'indagine radiografica, in virtù del segnalamento ed anamnesi di _____, anche in assenza di rilievi clinici all'esame obiettivo, peraltro, come sopra esposto, svolto in modo molto parziale. ... Comunque, pur con le limitazioni sopra citate che impediscono di fatto una lettura più accurata dell'immagine, la scrivente è d'accordo con la descrizione fornita dalla Dr.ssa _____ nella sua dichiarazione "L'esame evidenziava la presenza di materiale fecale a livello del colon discendente e del retto e meteorismo nei tratti prossimali dell'intestino."

La scrivente dissente invece dall'interpretazione data dalla Dr.ssa _____ rispetto al quadro radiografico descritto; nella testimonianza del 20/09/2017 la stessa dichiara "...ho fatto radiografia ma non c'era nulla...". In realtà la Dr.ssa _____ quando parla di "meteorismo nei tratti prossimali dell'intestino" sta descrivendo una dilatazione segmentale o regionale, quadro radiografico compatibile con occlusione intestinale, parziale o totale, che in un animale giovane vede come principali diagnosi differenziali l'intussuscezione intestinale ed i corpi estranei.

A parere della scrivente la radiografia in oggetto, sebbene non diagnostica di per sé anche in virtù della qualità non buona dell'immagine come sopra descritto, è suggestiva della presenza di una possibile occlusione, e quindi della necessità di approfondimenti diagnostici. Il C.T.P. di parte attrice, Dr. _____

_____, nella sua relazione peritale del 13/03/2015 ... suggerisce "un'altra proiezione

radiografica avrebbe aiutato in una diagnosi più certa, un esame emocromocitometrico avrebbe potuto evidenziare uno stato di infezione o infiammazione, un'ecografia forse avrebbe messo in risalto i corpi estranei magari confermati da una radiografia con mezzo di contrasto..."; di fatto i suggerimenti del C.T.P. di parte attrice ... sono assolutamente condivisibili a parere della scrivente, anche se una conferma diagnostica avrebbe potuto essere ottenuta, più banalmente, ripetendo l'indagine radiografica nella medesima proiezione laterolaterale a distanza di qualche ora, per valutare l'evoluzione del quadro di meteorismo del tratto intestinale prossimale.

Il giorno seguente il cane _____ torna nuovamente alla clinica _____, sia durante la mattinata che nel pomeriggio ... Ciò che emerge dalle parole della Dr.ssa _____ è la completa mancanza di rivalutazione del soggetto, né clinica né radiografica, nemmeno dopo che il proprietario riferisce episodi di vomito durante la notte ... Un cane con una ostruzione intestinale completa presente ormai da diverse ore (come è certo fosse il caso di _____ perché altrimenti non sarebbe morto il giorno seguente per una peritonite da perforazione dell'intestino, come esposto più sotto) alla palpazione dell'addome mostra un dolore intenso, a meno che non sia talmente prostrato da non reagire neanche ad una stimolazione algica; nella relazione della Dr.ssa _____ non si fa cenno ad alcun tipo di valutazione clinica di _____ tantomeno alla palpazione dell'addome. ...

Il ricovero di un animale non è di per sé un presidio terapeutico, ma è una decisione che segue un ragionamento clinico-diagnostico-terapeutico; _____ il giorno 23/11/2014 non avrebbe avuto bisogno di un ricovero, avrebbe avuto bisogno di una diagnosi e di una chirurgia per la rimozione delle tettarelle dal tratto gastrointestinale.

A parere della scrivente avrebbe avuto più senso il ricovero del cane il giorno 22, per il monitoraggio dell'evoluzione della situazione clinica e l'esecuzione di approfondimenti diagnostici (anche solo la ripetizione della radiografia nella medesima proiezione per valutare l'evoluzione del quadro radiografico).

Per quanto sopradescritto la scrivente ritiene che l'attività diagnostica e terapeutica svolta dal personale sanitario operante presso la clinica convenuta non sia stata svolta secondo la diligenza esigibile dal veterinario sulla base dello stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche al momento in cui è stata effettuata; il procedimento corretto avrebbe previsto approfondimenti diagnostici, che avrebbero portato ad una diagnosi di occlusione intestinale e quindi una terapia chirurgica con rimozione della causa della stessa (in questo caso le tettarelle in gomma)».

Quanto al nesso di causa tra le omissioni riscontrate ed il decesso dell'animale, il CTU ha evidenziato che «L'esordio della sintomatologia di _____ si è verificato nella notte fra il 21 ed il 22 novembre 2014, ed il cane è deceduto il 24 novembre pomeriggio, quindi dopo circa 3 giorni; in un momento fra l'esordio della sintomatologia ed il decesso si è verificata la perforazione intestinale e quindi

l'esordio della peritonite settica che avrebbe portato l'animale a morte e che avrebbe cambiato la prognosi anche in presenza di un adeguato trattamento.

La scrivente ritiene, in base alla documentazione pervenuta, di poter collocare tale momento nella giornata del 23 perché la sintomatologia della peritonite settica, con peggioramento delle condizioni generali del paziente, si verifica qualche ora dopo la perforazione intestinale, in quanto il materiale intestinale, una volta libero in addome scatena la reazione infiammatoria peritoneale ed il coinvolgimento sistemico, ma questo processo, pur veloce (ore) non è immediato (minuti), e le condizioni di _____ mostrano un deciso peggioramento in un momento compreso fra la notte e la mattina del 24/11 ...

In base a quanto sopraesposto la scrivente ritiene che se il cane _____ avesse ricevuto una corretta diagnosi di ostruzione intestinale da corpo estraneo ed una tempestiva terapia chirurgica di rimozione dello/degli stesso/i il giorno 22 oppure nella mattina del giorno 23 la prognosi per _____ sarebbe stata buona, con un tasso di sopravvivenza fra l'83 ed il 99%».

Il perito ha quindi concluso nel senso che «*il decesso del cane _____ si sarebbe potuto evitare attraverso una corretta diagnosi e di conseguenza una corretta cura essendo la prognosi della patologia da cui il cane era affetto buona, con tassi di sopravvivenza elevati, in caso di presentazione precoce del paziente, diagnosi ed intervento tempestivi; il ricovero nel pomeriggio del 23 non avrebbe fornito al cane _____ maggiori chances di sopravvivenza, in assenza di una diagnosi e terapia appropriate e tempestive».*

Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, ampiamente motivate e non contestate dal CT di parte convenuta, possono essere condivise ed acquisite.

Va pertanto ritenuta la responsabilità della struttura convenuta nella determinazione del decesso del cane, atteso che il procedimento corretto avrebbe previsto approfondimenti diagnostici, che avrebbero portato ad una diagnosi di occlusione intestinale e quindi ad un'operazione di rimozione dei corpi estranei che avrebbe evitato l'evento letale, secondo il criterio del "più probabile che non".

Non può poi condividersi l'assunto della convenuta, per cui la responsabilità del decesso sarebbe esclusivamente ascrivibile al medico veterinario che aveva avuto in cura l'animale, stante lo svolgimento di prestazioni occasionali in favore della Clinica _____ senza alcun vincolo di dipendenza.

Ed invero, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) espliciti un'attività per suo conto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 15/06/2016; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005, per cui *"Per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di*

lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore", com'è pacificamente avvenuto nel caso di specie).

Risulta invece irrilevante nell'eziologia del decesso la circostanza (allegata dalla convenuta e non contestata dagli attori) per cui _____, invitato la sera del 23 novembre a condurre il cane in clinica la mattina successiva, vi si sarebbe recato solamente nel pomeriggio del 24 novembre. Il CTU ha infatti accertato che le chances di sopravvivenza del cane _____, pur in presenza di una diagnosi corretta e di una terapia appropriata, la mattina del 24 non avrebbero superato il 10-15%.

D'altro canto, è pacifico che il cane degli attori è deceduto per una patologia cagionata dall'ingestione di ben sei tettarelle di gomma. Tale circostanza è senz'altro addebitabile a responsabilità colposa degli attori, che non hanno sorvegliato adeguatamente il cucciolo, né si sono avveduti della sparizione degli oggetti ingeriti dall'animale.

Ciò posto, si osserva che, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, dev'essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 92 del 04/01/2017).

Nella specie, va riconosciuta efficacia causativa del danno sia alla condotta colposa dei danneggiati (rilevante ex art. 1227, comma 1 c.c.), sia alla condotta omissiva del personale della clinica convenuta, atteso che, senza l'una o l'altra, l'evento di danno non si sarebbe verificato. Né può ritenersi che l'errore medico-veterinario possa assurgere a causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, stante la riconducibilità eziologica della patologia – per la quale il cane era stato affidato alle cure della convenuta – a fattori causali preesistenti, addebitabili a responsabilità dei danneggiati.

Poiché, dunque, la produzione dell'evento dannoso appare riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, ognuno di questi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura abbia contribuito al verificarsi del danno (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22801 del 29/09/2017). Inoltre, trattandosi di concorso colposo del danneggiato, va altresì valutata la gravità delle rispettive colpe, ex art. 1227, comma 1, c.c..

Nel valutare l'efficienza delle concause nel dinamismo eziologico del danno, la morte del cucciolo può imputarsi in misura pari alla condotta degli attori ed a quella del convenuto, stante – da un lato – la gravità della patologia cagionata

dell'evento (meno di due anni e quattro mesi), sia della limitata permanenza dell'animale in famiglia (circa un mese e venti giorni).

Venendo infine all'esame dei danni non patrimoniali allegati dagli attori, lo scrivente giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che sottolinea come il rapporto tra padrone ed animale da affezione debba essere oggi ritenuto espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 della Costituzione. Con la conseguenza che, laddove allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può e deve essere risarcito (Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296).

Il medesimo art. 2 Cost. è stato poi richiamato, in tempi più recenti, da pronunce che hanno condannato il veterinario al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal padrone in conseguenza di un'errata diagnosi che ha condotto al decesso dell'animale, sul presupposto che ritenere che la perdita *de qua* sia futile e "*non integri la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non sembra più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori*" (v. Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24).

Nondimeno, si ritiene - sulla scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte - che il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente *in re ipsa*, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chiedi il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale (v., da ultimo, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 e Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).

Nella specie, gli attori _____ e _____ non hanno offerto alcuna allegazione (diversa dal decesso del cane) tale da essere valutata quale elemento indiziaro per la prova presuntiva del danno lamentato. La domanda risarcitoria *in parte qua* va pertanto respinta, in assenza di prova di un concreto pregiudizio patito dai genitori.

Per contro, può ritenersi provato il danno non patrimoniale allegato con riferimento alla figlia minore _____, avendo gli attori prodotto una relazione psicodiagnostica di parte [v. all. 8] che, se non è tale (per i motivi già indicati) da dimostrare l'insorgenza di un danno biologico permanente a carico della minore, risulta tuttavia sufficiente a fornire al giudice quegli elementi indiziari idonei a far ritenere presuntivamente provata la sussistenza di un concreto pregiudizio risarcibile.

La riconosciuta sussistenza di un concorso colposo degli attori nella causazione del decesso del cane giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice ex art. 5, comma 1, DM n. 55/2014), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55 cit..

Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della clinica convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) accerta e dichiara la responsabilità concorrente degli attori (nella misura di 1/2) e della struttura convenuta (nella misura di 1/2) nella causazione del decesso del cane _____; avvenuto in data 24 novembre 2014;
- 2) per l'effetto, dichiara tenuti e condanna in solido tra loro _____ e _____, in qualità di titolari dello studio associato Clinica Veterinaria _____, al pagamento delle seguenti somme:
 - euro 1.378,05 in favore di _____, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni esborso e sino al saldo;
 - euro 500,00 in favore di _____ e _____, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia _____, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del decesso e via via rivalutato;
- 3) respinge le ulteriori domande di parte attrice;
- 4) compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti in solido a rifondere gli attori della frazione residua, che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro 1.215,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
- 5) pone le spese di CTU nei rapporti tra le parti a carico dei convenuti.

La Spezia, 31 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Gabriele Romano

